
Comune di Villaurbana

Esercizio 2023

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2024/2025**

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento	4
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali ..	5
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	5
Criteri di valutazione delle entrate	5
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	5
Imposte, Tasse e Tributi locali	6
Trasferimenti di parte corrente	10
Entrate extratributarie	12
Entrate in conto capitale	14
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	14
Riduzione di attività finanziarie	17
Accensione di prestiti	17
Anticipazioni	18
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	19
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	19
Spese correnti	20
Spese in conto capitale	22
Incremento di attività finanziarie	23
Rimborso di prestiti	24
Chiusura delle anticipazioni	26
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti	27
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	27
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)	27
Avanzo applicato in entrata	30
Consistenza patrimoniale	32
Parametri di deficit strutturale	33
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio	33
Situazione contabile del nuovo bilancio	34
Equilibri finanziari e principi contabili	34
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	35
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	36
Previsioni di cassa	38
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	38
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	38
Spesa per il personale	39
Dinamica della forza lavoro	41
Livello di indebitamento	42
Esposizione per interessi passivi	43
Partecipazioni in società	44
Disponibilità di enti strumentali	44
Gestione dei servizi a domanda individuale	44
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi ad I.V.A.	45
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	47
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	47
Aumento prezzi	48
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	50
Composizione del fondo pluriennale vincolato	51
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	52
Fondi ed accantonamenti	52
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	52
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri	54
Accantonamenti in fondi rischi	55

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Fondo garanzia debiti commerciali	55
Fondo perdite società ed organismi partecipati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altri fondi strutturati dall'ente.....	55
Fondo di riserva.....	56
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	57
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	57
Modalità di finanziamento degli investimenti	57
Principali investimenti previsti nel triennio.....	58
Monitoraggio opere PNRR/PNC	58
Garanzie prestate	64
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	64
Considerazioni finali e conclusioni.....	67

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

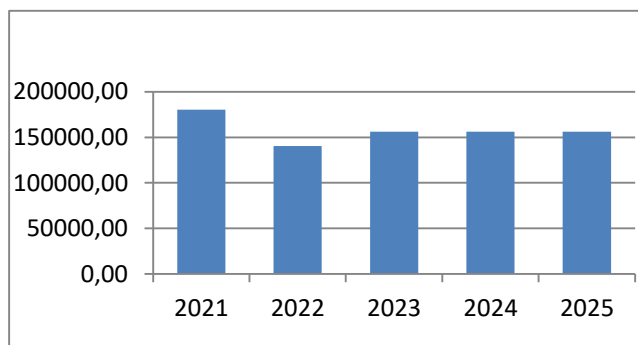
Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l' IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili) che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla

banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti.

Compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	180.159,55	140.458,30	154.000,00	154.000,00	154.000,00



CONFERMA delle aliquote IMU 2022 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 08/04/2022

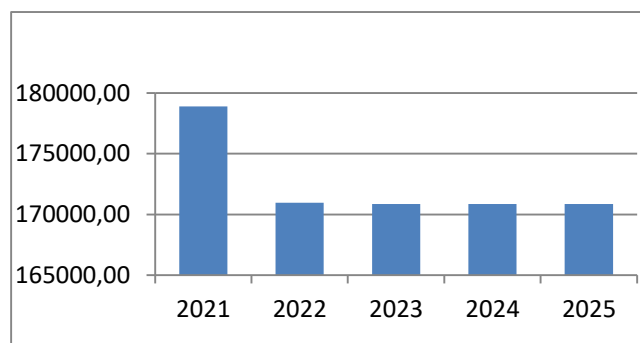
Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, L. n. 160/2019		
	Art. 1, c.4, L. n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 180.159,55 (accertato 2021)		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 132.737,74 (accertato 2022 alla data di redazione della presente Nota Integrativa)		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)	0,2%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado	0,46%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	0,76%
Abitazioni tenute a disposizione	0,76%
Altri immobili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Il gettito è determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228. Con deliberazione n. 14 del 29/07/2020, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

La previsione iniziale del Bilancio di previsione 2023/2025 è stata stimata in €. 154.000,00, mantenendo invariate le aliquote applicate negli anni scorsi e tenuto conto di diverse revisioni sulle rendite catastali apportate dall'Agenzia del Territorio su diversi fabbricati insistenti nel Comune.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	178.885,36	170.957,40	170.860,00	170.860,00	170.860,00



In materia di TARI, il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) approvato da ARERA con delibera n. 363/2021/RIF ha imposto agli Enti territorialmente competenti di definire il PEF con un orizzonte temporale quadriennale (2022/2025)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Il Comune di Villaurbana ha approvato il PEF 2022-2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2022 e le relative tariffe con deliberazione n. 10 del 27/04/2022.

La previsione per il triennio 2023-2025 pertanto è stata formulata in coerenza con il PEF deliberato nell'esercizio precedente da parte dell'Ente territorialmente competente, rinviando eventualmente ad aprile la decisione in ordine alle tariffe ed ai regolamenti, qualora risultasse necessario modificare il PEF 2023-2025 sarà possibile apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio.

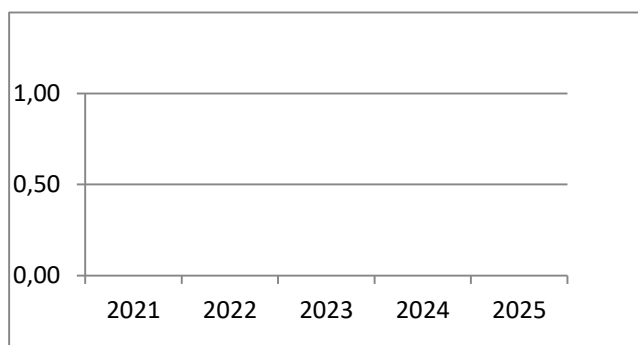
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Si conferma per gli esercizi 2023 – 2024 e 2025 la NON applicazione

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Si prevede nell'esercizio 2023 il recupero dell'evasione IMU dell'annualità 2018 per un importo di circa € 2.000,00 e dell'evasione TARI dell'annualità 2018, la cui quantificazione sarà meglio definita successivamente all'attività di recupero a seguito di emissione degli avvisi di accertamento.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo di solidarietà comunale	276.112,24	284.302,43	284.302,00	284.302,00	284.302,00

La previsione sul trasferimento a titolo di Fondo di Solidarietà comunale è desunto dal Portale della Finanza locale alla data della redazione della presente nota integrativa e della redazione del Bilancio di previsione 2023-2025. E' stata prevista la trattenuta sul gettito IMU pari a € 36.637,85 per alimentare il Fondo in oggetto

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

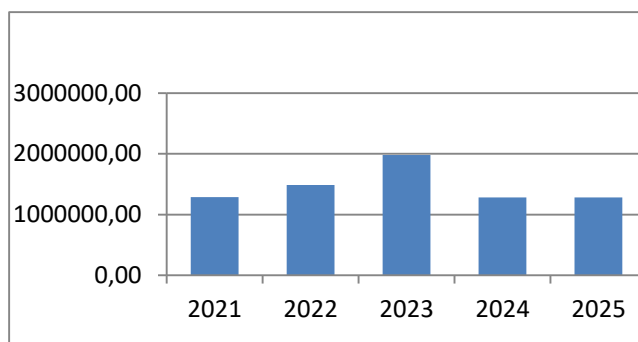
L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o partecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell' Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	110.292,59	269.515,64	681.103,32	65.136,32	65.136,32
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.177.155,41	1.217.662,05	1.296.434,03	1.218.064,69	1.218.064,69
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.287.448,00	1.487.177,69	1.977.537,35	1.283.201,01	1.283.201,01



TRASFERIMENTI DALLO STATO - I trasferimenti correnti dallo Stato previsti nel Bilancio 2023-2025 sono i seguenti:

- Contributo compensativo dallo Stato per perdita di gettito immobili cat. D (Art.1 c.24 L.208/2015) pari a € 39.639,80;
- Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU pari a € 2.600,00;
- Contributo dallo Stato per borse di studio (L.62/2000) pari a € 8.600,00;
- Contributi dallo Stato a favore di impianti sportivi pari a € 6.586,00;
- Libri di testo L.448/98 art.27 pari a € 7.710,52;

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Anche i trasferimenti Regionali rappresentano un'entrata significativa del bilancio comunale, principalmente data dal Fondo Unico Regionale che per il triennio 2023-2025 è di €. 789.000,00;

Altri contributi dalla Regione riguardano quelli nel settore sociale (Leggi di settore : L.R. 8/99 che comprende i contributi per i rimborsi spese ai cittadini affetti da particolari patologie (L. 20/97 – L.R. 11/85 e L.R. 27/83) – L.R. 9/2004 - L. 162/98 – Contributi per sostegno all'accesso alle abitazioni di cui alla L.R. 431/98 per pagamento canoni di locazione.

Nel triennio 2023/2025 è stata iscritta la somma di €. 19.154,35 per la concessione dell'assegno di natalità di cui alla L.R. 3/2022 art. 13, c. 2, lett. a)

Entrate extratributarie

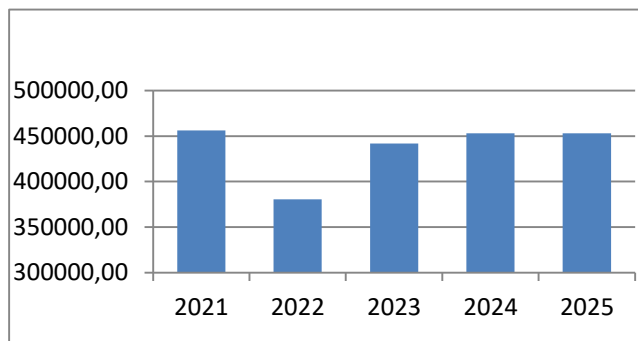
Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. In generale le entrate extratributarie ed in particolare quelle legate ai servizi ed al canone unico hanno scontato nelle annualità 2020 e 2021 e parzialmente sul 2022 gli effetti della pandemia. Va da se che è congruo immaginare un graduale ritorno alla normalità di richiesta dell'utenza e conseguente gettito come per altro i dati del 2° e 3° trimestre 2022 dimostrano.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	355.966,27	353.510,81	355.820,00	355.820,00	355.820,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.508,33	2.413,64	400,00	400,00	400,00
Interessi attivi	607,75	102,38	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	88.188,24	24.548,24	85.525,00	96.633,00	96.633,00
Totale entrate extratributarie	456.270,59	380.575,07	441.745,00	452.853,00	452.853,00



CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	L. N. 160/2019 – art. 1, commi da 816 a 847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 2.706,74		
Gettito conseguito nell'anno precedente	€ 4.765,67		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	Per l'applicazione di questi nuovi canoni è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2020 il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale obbligatorio anche se introdotto dalla legge, per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione del gettito è pari a € 400,00 per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2023 – 2025;

Vendita di servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono la mensa scolastica nella Scuola dell'Infanzia per € 7.000,00 con una contribuzione per ciascun pasto di € 2,50 e una percentuale di copertura pari a circa il 25%. Nel mese di Gennaio 2023 ha attivato nel mese di Gennaio 2023 il nuovo servizio di mensa scolastica nella scuola primaria nei giorni di martedì e giovedì quando viene effettuato il tempo prolungato, con una contribuzione dell'utenza pari a € 8.000,00 per gli anni 2023/2025;

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto, i cui più rilevanti sono quelli della Caserma dei Carabinieri, del parco giochi comunale con annesso chiosco bar, loggette mercato site in Via Umberto, la concessione dei terreni comunali che assicurano alle casse comunali un'entrata pressoché costante.

Vengono annualmente effettuati accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati pagamenti dei canoni. E' costante l'attenzione nella verifica della gestione dell'intero patrimonio comunale. Si intende continuare a migliorare la redditività dello stesso attraverso una sistematica razionalizzazione dell'uso delle strutture e dei locali.

Un altro introito rilevante derivante dalla gestione dei beni del patrimonio comunale è quello relativo al canone di locazione del terreno occupato dall'impianto eolico la cui previsione di entrata è pari a € 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023/2025 mentre dalla locazione degli impianti fotovoltaici è stato previsto un introito annuale di €. 25.000,00

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi

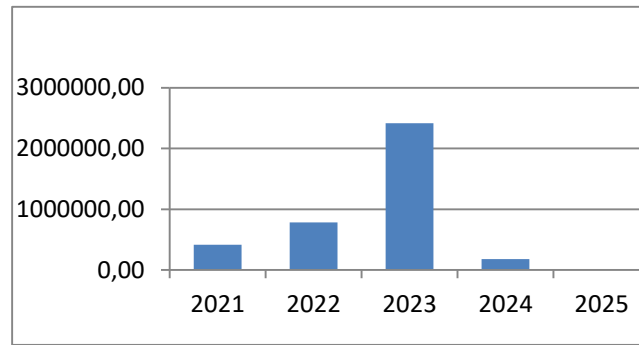
prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.
- Risorse PNRR-PNC – Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

E' utile ricordare che nel PNRR sono confluite le seguenti linee di finanziamento e che necessita individuare tutti i progetti avviati o in corso che sono stati ricompresi nel P.N.R.R con particolare attenzione, in base al decreto 6 agosto 2021 del MEF , il quale approva l'elenco dei progetti e delle risorse confluite nel PNRR a titolo di PNC Pnrr, dando atto che i principali sono:

- I contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
- La messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	368.456,56	750.034,09	2.063.549,20	176.810,35	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	3.269,52	1.955,00	352.245,51	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	39.866,50	27.736,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	1.620,81	2.835,52	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	413.213,39	782.560,61	2.415.794,71	176.810,35	0,00



Proventi da concessioni cimiteriali - Nel periodo di programmazione 2023-2025 sono previsti gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali per €. 8.000,00 per ciascun anno considerato.

Contributi agli investimenti - Nel periodo di programmazione 2023-2025 sono previsti i seguenti trasferimenti statali, regionali e dal fondo unico Regionale destinato agli investimenti nei seguenti importi:

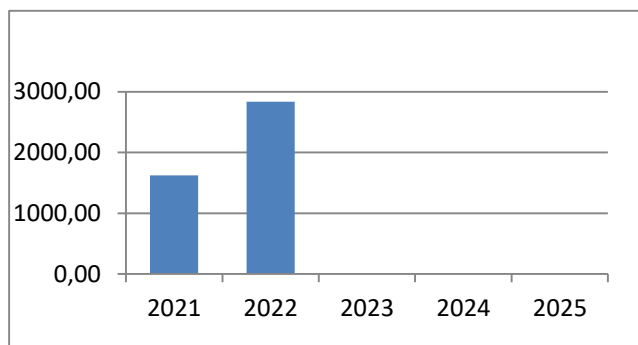
	2023	2024	2025
FONDO UNICO RAS	€ 63.000,00	€ 109.000,00	€ 134.000,00
FITTI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
FINANZIAMENTI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	€ 841.041,19	€ 126.810,35	
FONDI MINISTERI (compresi non nativi PNRR)	€ 1.574.753,52	€ 50.000,00	
CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
FPV ENTRATA	€ 1.381.109,28		
TOTALI	€ 3.882.903,99	€ 308.810,35	€ 157.000,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali -

Per il triennio 2023-2025 nel piano delle alienazioni non sono state individuati beni da dismettere.

Altre entrate in conto capitale – Per il triennio 2023-2025 non sono stati previsti introiti per oneri di urbanizzazione.

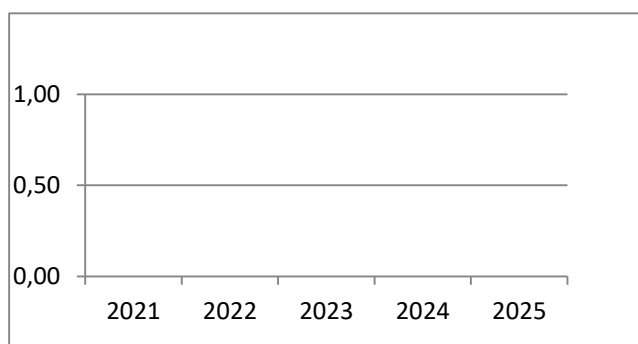
	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	1.620,81	2.835,52	0,00	0,00	0,00



Riduzione di attività finanziarie

Per il Comune di Villaurbana non ricorre la fattispecie

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Accensione di prestiti

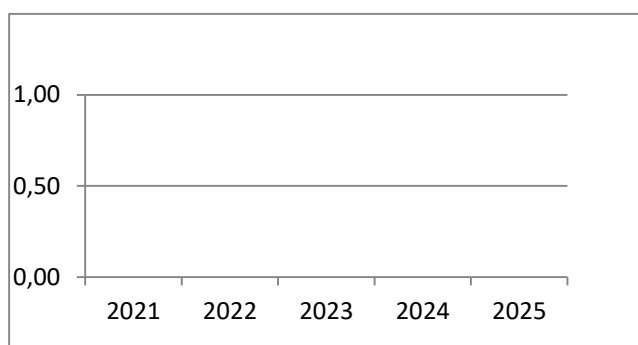
Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore

renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;

- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Bilancio finanziario 2023/2025 NON prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'Ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe far fronte. Il residuo debito dei mutui al 01/01/2023 è di €. 360.180,73

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima

dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dovere fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Inoltre l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni

ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA

PARTE SPESA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 per la parte spesa, sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Titolo I° Spese Correnti	3.156.028,32	2.177.559,12	2.180.743,44
Titolo 2° Spese in conto capitale	3.882.903,99	308.810,35	157.000,00
Titolo 3° Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0
Titolo 4° Rimborso di prestiti	60.745,44	63.682,34	35.498,02
Titolo 5° Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo 7° Spese per conto terzi e partite di giro	571.650,00	571.650,00	571.650,00
Totali	7.671.327,75	3.121.701,81	2.944.891,46

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza

dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Spese correnti

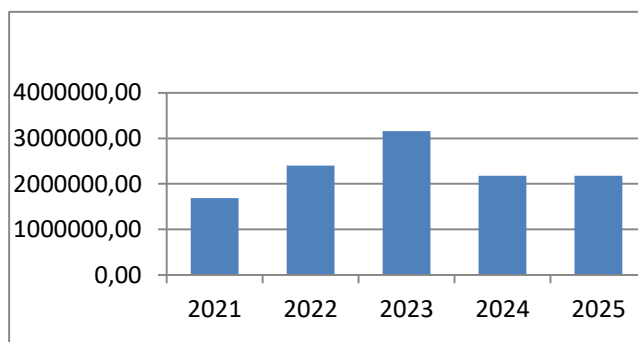
Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali :

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziare le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Impegni 2021	Impegni 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Redditi da lavoro dipendente	427.998,15	368.772,81	537.198,12	517.173,48	517.173,48
Imposte e tasse a carico dell'ente	30.547,11	27.142,32	37.447,09	37.948,74	37.948,74
Acquisto di beni e servizi	596.278,33	821.870,71	1.096.763,54	757.854,22	763.759,77
Trasferimenti correnti	587.493,53	1.042.111,03	1.376.792,41	759.692,41	759.692,41
Interessi passivi	22.461,36	26.790,33	16.989,56	14.052,67	11.331,44
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.454,01	98.809,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Altre spese correnti	22.105,27	14.651,88	89.337,60	89.337,60	89.337,60
Totale spese correnti	1.688.337,76	2.400.148,08	3.156.028,32	2.177.559,12	2.180.743,44



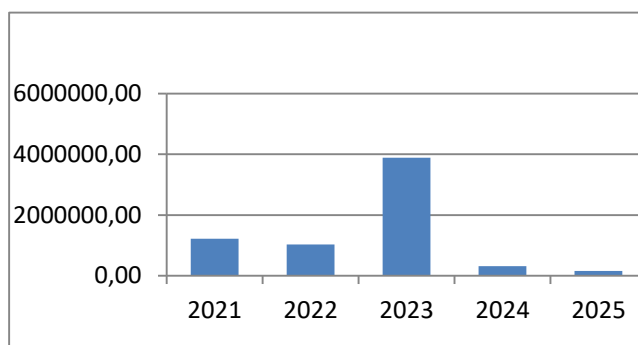
Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.133.437,28	964.319,99	3.234.814,51	258.456,48	157.000,00
Contributi agli investimenti	39.699,90	52.308,85	271.843,97	50.353,87	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	2.899,99	16.691,87	19.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	42.436,10	0,00	357.245,51	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	1.218.473,27	1.033.320,71	3.882.903,99	308.810,35	157.000,00



Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato

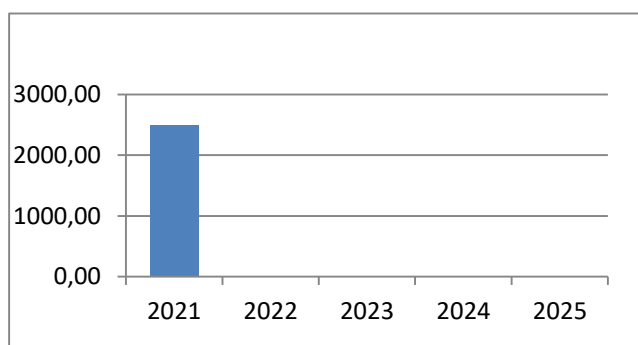
che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di

rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NON SUSSISTE LA FATTISPECIE

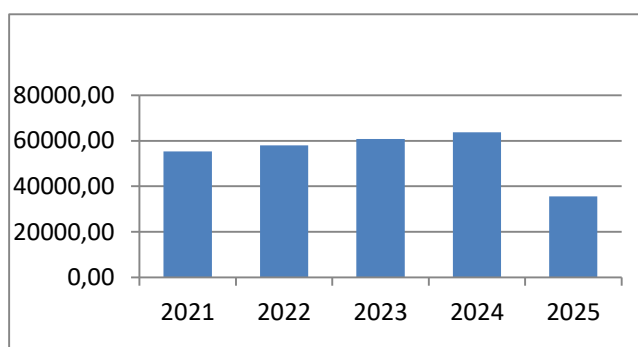
Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

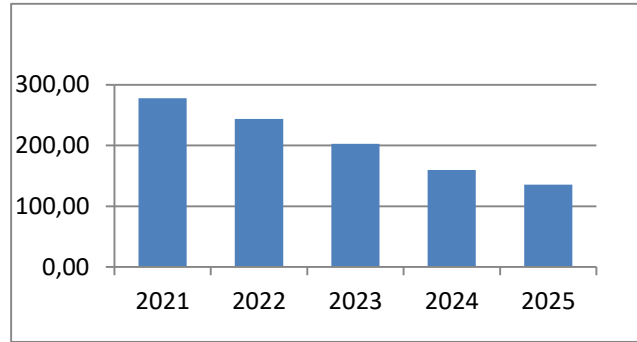
	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.273,62	57.944,65	60.745,44	63.682,34	35.498,02
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	55.273,62	57.944,65	60.745,44	63.682,34	35.498,02



	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	55.273,62	57.944,65	60.745,44	63.682,34	35.498,02
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Debito residuo al 31.12	418.125,39	360.180,73	299.435,30	235.752,96	200.254,94
Abitanti	1.506,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00
Debito pro-capite	277,64	243,53	202,46	159,40	135,40

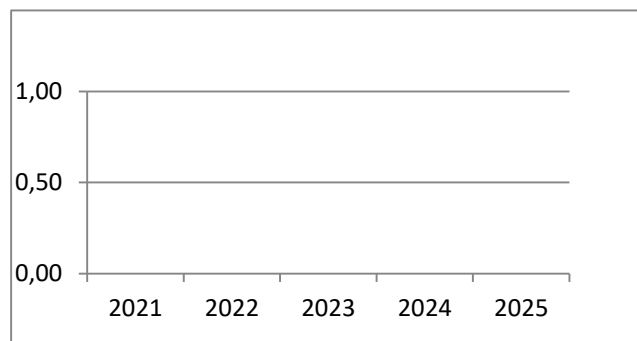


Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per

far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NON RICORRE LA FATTISPECIE

Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati, nel caso del Comune di VILLAURBANA sono riferiti ad una situazione di pre-consuntivo, situazione che assume in questa fase un primo livello di "ufficialità" dei dati di chiusura dell'esercizio precedente, ancorché ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al redigendo Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30 aprile 2023

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente :

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3, trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 (Verbale di chiusura)</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	2.481.168,31
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	1.443.869,88
Entrate già accertate nell'esercizio	+	3.572.222,40
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	3.793.804,83
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	3.191,17
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	3.706.646,93
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	1.467.413,24
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	2.239.233,69
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		260.581,71
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		54.890,26
Totale Parte Accantonata		315.471,97
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		50.032,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		473.139,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.404,28
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		12.079,46
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		536.655,51
Totale Parte Destinata agli investimenti		268.662,08
Totale Parte Disponibile		1.118.444,13

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</i>					
<i>Risorse accantonate al 1/1/2022</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2022 (con segno</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del</i>

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

	)	+/-)	bilancio di previsione
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	250.742,41	0,00	52.961,62
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	65.744,13	-12.353,87	19.800,00
Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto	316.486,54	-12.353,87	72.761,62
		-61.422,32	315.471,97
			0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto								
Risorse vinc. al 1/1/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazi one (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazi one (dati presunti)	Cancellazion e nell'esercizio 2022 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazi one (+) e cancellazion e nell'esercizio 2022 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazion e nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio ne del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2022 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazi one presunto al 31/12/2022	Risorse vincolate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
Vincoli derivanti dalla legge	94.032,34	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	50.032,34	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	805.624,58	1.600.000,00	492.485,16	34.509,37	1.405.490,63	0,00	473.139,42	160.000,00
Vincoli derivanti da finanziament i	1.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,28	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	21.037,71	0,00	8.958,25	0,00	0,00	0,00	12.079,46	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto	922.098,91	1.600.000,00	545.443,41	34.509,37	1.405.490,63	0,00	536.655,50	160.000,00
--	------------	--------------	------------	-----------	--------------	------	------------	------------

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto							
Risorse destinate agli investim. al 1/1/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (dato presunto)	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto	368.662,08	0,00	100.000,00	0,00	0,00	268.662,08	0,00

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti

del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2023/2024/2025	
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	160.000,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	160.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2023/2024/2025	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	160.000,00

L'intervento dell'art. 13 comma 6 del DL 4/2022 ha disposto una modifica all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022» e per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. In seguito con la Deliberazione n. 111/2022/PAR i magistrati della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto si sono espressi sulla possibilità di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento dei maggiori costi per utenze. Ad oggi questa importante opzione non ha ancora avuto una nuova definizione che ne consenta l'applicazione sull'esercizio 2023 e rientra tra le richieste dell'ANCI.

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa			2021	2020
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	371,51	743,02
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.694,44	5.388,87
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	715,73	930,45
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	3.110,82	2.705,79
		Totale immobilizzazioni immateriali	2.647,28	4.823,12
		Immobilizzazioni materiali (3)	9.539,78	14.591,25
II	1	Beni demaniali	6.587.224,28	6.850.173,17
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	6.587.224,28	6.850.173,17
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.083.840,83	7.179.665,52
	2.1	Terreni	1.485.718,75	1.485.718,75
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	5.062.946,60	5.146.435,61
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	11.333,48	6.763,86
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	32.605,73	35.570,98
	2.5	Mezzi di trasporto	30.243,95	38.120,68
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.139,53	4.779,31
	2.7	Mobili e arredi	25.931,92	29.424,76
	2.8	Infrastrutture	411.006,46	431.998,32
	2.99	Altri beni materiali	14.914,41	853,25

	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	808.229,46	366.367,99
		Totale immobilizzazioni materiali	14.479.294,57	14.396.206,68
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	55.567,88	54.633,32
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	55.567,88	54.633,32
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	55.567,88	54.633,32
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.544.402,23	14.465.431,25

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L’elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l’effettiva capacità di riscossione dell’ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (2021). La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto ed in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al Covid.19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'*equilibrio corrente* mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.582.884,45	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	86.303,96	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.056.469,80	2.373.241,46	2.373.241,46
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	3.156.028,32	2.177.559,12	2.180.743,44
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		61.977,60	61.977,60	61.977,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	19.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	60.745,44	63.682,34	35.498,02
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-93.000,00	132.000,00	157.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	160.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		67.000,00	132.000,00	157.000,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo (definire a seconda del momento di approvazione del bilancio quale tipologia di avanzo si utilizza....vincolato...destinato....libero) a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati in apposita sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Equilibrio economico finanziario spese d'investimento</i>		2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.381.109,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.415.794,71	176.810,35	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.882.903,99	308.810,35	157.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	19.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		-67.000,00	-132.000,00	-157.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2023	
Fondo di cassa iniziale (+)	3.582.884,45
Previsioni Pagamenti (-)	8.968.635,78
Previsioni Riscossioni (+)	8.932.921,82
Fondo di cassa finale presunto	3.547.170,49

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2022	3.584.688,88
Esercizio 2021	2.838.016,22
Esercizio 2020	2.686.914,24
Esercizio 2019	2.536.683,72
Esercizio 2018	2.375.975,06

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della "macro-struttura" dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08/02/2023 " Approvazione ricognizione eccedenze di personale e proposta di programma del fabbisogno di personale triennio 2023/2025 e determinazione della dotazione organica"

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal c. 2 del D.L. 30 aprile 2019, N. 34.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal decreto 33, c.2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34.

- il Comune di Villaurbana rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art.33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e al relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra la spesa del personale dell'anno 2022 e le entrate correnti del triennio 2018/2020, è pari al 16,76%; L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fattispecie 1: “ *Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato* ”
- ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, l'incremento massimo per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2022, in deroga al contenimento della spesa di cui all'art 1 comma 562 della L 296/2006, ammonta ad €. 74.706,52;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 452.938,25 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dal sottoindicato prospetto :

COMPONENTI CONSIDERATE PER DETERMINAZIONE SPESA	2011	2012	2013
Retribuzioni lorde e oneri al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	481.730,10	388.688,64	377.199,50
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	1.297,76	671,15	791,11
Spese per missioni e rimborsi	1.822,27	1.779,50	2.000,00
IRAP	29.639,43	25.267,62	7.391,21
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.834,24	1.995,08	===
Censimento e indagini ISTAT	5.982,80	1.535,20	865,00
Incentivi U.T.	7.213,19	14.180,22	2.581,57
Spese per convenzioni di segreteria e altri enti non a carico del Comune	24.843,43	41.866,49	45.076,03
TOTALE	554.363,22	475.984,90	435.904,42
COMPONENTI ESCLUSE DALLA DETERMINAZIONE SPESA			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	===	===	===
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Sardegna	11.039,03	13.902,57	===
Personale stagionale finanziato con quote proventi violazione codice stradale	===	===	===
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.822,27	1.779,50	2.000,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	===	===	===
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	===	===	===
Spese per convenzioni di segreteria e altri enti non a carico del Comune	37.632,92	===	===

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

Spese non incluse ai sensi deliberazione n.16 sez. delle Autonomie - Corte dei Conti (Incentivi L.109 - Condono - Incentivo ICI - Diritti di segreteria – Condoni Edilizio)	9.431,11	17.555,22	3.892,17
Censimento e indagini Istat	5.982,80	1.535,20	865,00
Oneri per adesione al fondo di previdenza complementare Perseo	===	===	===
TOTALE SPESA PERSONALE (ai sensi circolare n.9/2006)	488.455,09	441.212,41	429.147,25

La verifica del rispetto del limite della spesa di personale si ottiene confrontando la spesa media del triennio 2011 – 2013 pari a €. 452.938,25 con la previsione di spesa per l'anno 2023-2024-2025

COMPONENTI CONSIDERATE PER DETERMINAZIONE SPESA	2023	2024	2025
Retribuzioni lorde e oneri al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	480.270,64	499.850,00	499.850,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per convenzioni di segreteria comunale	4.700,00	==	==
IRAP	29.557,26	32.623,74	32.623,74
Oneri buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Censimento e indagini ISTAT	===	==	===
Spese per missioni e rimborsi	500,00	500,00	500,00
Incentivi art.12 L.R. 5/2008	12.025,00	12.025,00	12.025,00
TOTALE	530.552,90	548.498,74	548.498,74
COMPONENTI ESCLUSE DALLA DETERMINAZIONE SPESA			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	===	===	===
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Sardegna	===	===	===
Diritti di rogito segretari comunali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	27.309,18	27.309,18	27.309,18
Incentivi art.12 L.R. 5/2008	12.025,00	12.025,00	12.025,00
Spese per missioni e rimborsi	500,00	500,00	500,00
Somme rimborsate dai comuni per Segretario Comunale	56.200,00	67.308,00	67.308,00
TOTALE SPESA PERSONALE (ai sensi circolare n.9/2006)	432.018,72	438.856,56	438.856,56

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Dotazione organica attuale del Comune di Villaurbana:

- AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU

N. 1 istruttore amministrativo Cat. C – 36 ore settimanali

N. 1 istruttore amministrativo Cat. C – 36 ore settimanali

N. 1 Assistente sociale Cat. D - 36 ore settimanali

AREA FINANZIARIA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU

n. 1 Istruttore contabile Cat. C - 36 ore settimanali

n. 1 Istruttore contabile Tributi Cat. C - 36 ore settimanali

AREA TECNICA E DI VIGILANZA- RESPONSABILE ING. LAURA CARTA

N. 1 istruttore tecnico Cat. C – 36 ore settimanali

N. 1 istruttore tecnico Cat. C – 36 ore settimanali

N. 1 Vigile Urbano Cat. C – 36 ore settimanali

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche . La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

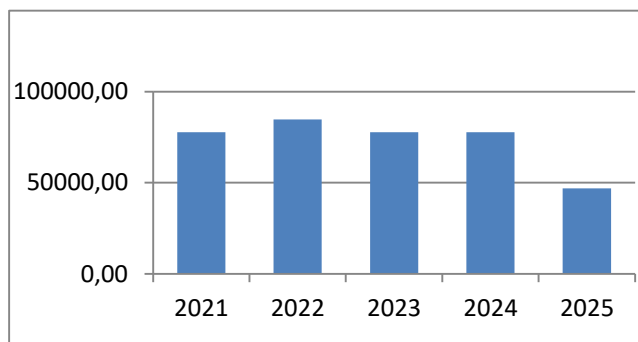
La programmazione delle risorse umane dell’ente e relativa spesa avviene tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale . Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) è lo strumento attraverso il quale l’organo di vertice dell’Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell’assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall’inizio dell’ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L’equilibrio corrente si fonda, infatti, sull’accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall’ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell’indebitamento in essere sull’attuale equilibrio di bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata e NON si ritiene per il prossimo triennio 2023-2025 di ricorrere alla contrazione di Mutui per finanziare spese di investimento.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Quota Interessi	22.461,36	26.790,33	16.989,56	14.052,67	11.331,44
Quota Capitale	55.273,62	57.944,65	60.745,44	63.682,34	35.498,02
Totale	77.734,98	84.734,98	77.735,00	77.735,01	46.829,46



Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc. 2021</i>	<i>Imp./Acc. 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Quota Interessi	22.461,36	26.790,33	16.989,56	14.052,67	11.331,44
(*) Entrate Correnti stimate	2.202.827,72	2.616.765,88	2.379.902,21	2.486.756,44	3.056.469,80
% su Entrate Correnti	1,02	1,02	0,71	0,57	0,37
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Situazione società partecipate del Comune di Villaurbana:

		Capitale sociale	Risultato economico	Patrimonio netto	Percentuale di partecipazione	Quota azionaria
1	Abbanoa s.p.a.	236.275.415	11.649.897	319.892.845	0,016	43.478

Disponibilità di enti strumentali

Il Comune di Villaurbana non ha propri enti strumentali o aziende partecipate

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie

problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)" (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel

prospetto successivo. Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi. La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31-12-83

Denominazione dei principali servizi offerti dall'ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente:

- ✓ Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- ✓ Mercati e fiere attrezzati
- ✓ Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Per quanto riguarda il comune di Villaurbana si precisa che il Servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia di Villaurbana è attualmente attivo, e a decorrere dal 01/02/2020 dato il numero esiguo di alunni iscritti avvalendosi della Ditta appaltatrice del servizio mensa nelle Scuole dell'Infanzia della Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine anche mediante l'utilizzo delle cucine per la preparazione dei pasti destinati alla Scuola dell'Infanzia della predetta Unione. Inoltre l'Amministrazione Comunale recependo le richieste dei genitori degli alunni della Scuola Primaria e di concerto con il Dirigente Scolastico, ha attivato nel mese di Gennaio 2023 il nuovo servizio di mensa scolastica nella scuola primaria nei giorni di martedì e giovedì quando viene effettuato il tempo prolungato, con una contribuzione dell'utenza pari a € 8.000,00 per gli anni 2023/2025;

CON la delibera della G.C. n. 11 del 22/02/2023 sono state confermate per l'anno 2023 le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa Scolastica in €. 2,50 a pasto per il servizio Mensa Scuola Infanzia e Scuola Primaria, con percentuale di copertura del costo del servizio pari a circa il 25%;

INOLTRE è stato stabilito che la tariffa mensile sarà ridotta a seguito di assenza per malattia nel modo seguente che nel caso di assenze di 7 giorni consecutivi deve essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio amministrativo (entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento) con allegato certificato medico attestante la prognosi e comunque sarà presa in considerazione una assenza massima di 15 giorni consecutivi, i restanti giorni dovranno essere regolarmente pagati e che la quota mensile di contribuzione dovrà essere pagata entro il 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento, per i giorni nei quali il servizio è stato erogato, tenendo conto delle eventuali assenze che dovranno essere giustificate come sopra e comunque non saranno prese in considerazione assenze superiori a 15 giorni consecutivi;

Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza

congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive, e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni Art. 2, D.P.R. 633/1972
- Prestazione di Servizi Art. 3, D.P.R. 633/1972
- Presupposto soggettivo Esercizio di imprese Art. 4, D.P.R. 633/1972
- Esercizio di arti e professioni Art. 5, D.P.R. 633/1972
- Presupposto territoriale Operazioni effettuate nel territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. 633/1972

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita Iva, che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali ad essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

L'assoggettabilità ad Iva delle attività svolte dagli Enti locali è stata spesso oggetto di problematiche interpretative, dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione, spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977. Tale norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico - afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento ad Iva di tali attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli enti locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi Iva.

La soggettività passiva Iva di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso. Pertanto oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata; in particolare le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali. Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 al comma 5, elenca dettagliatamente quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.

Il Ministero delle Finanze, già nel 1976, con la circolare n. 18/360068 del 22 maggio 1976, ritenne necessario fornire precisazioni, considerato che la determinazione della soggezione tributaria riferibile agli enti pubblici è particolarmente delicata a causa della presenza di attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. Tale circolare ha quindi individuato il principio generale tuttora valido che opera la distinzione tra le attività svolte in qualità di pubblica autorità, che non rientrano nella sfera tributaria, e quelle inquadrabili nella generale nozione di attività commerciale o agricola, invece imponibili agli effetti dell'Iva. In base a tale principio, la circolare elenca in maniera sufficientemente ampia le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'iva (elencazione tuttora valida ad eccezione delle cessioni di loculi e la gestione di beni demaniali):

- 1) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi;
- 2) lavorazione e distribuzione di latte;
- 3) trasporti di persone;
- 4) trasporti di cose;
- 5) gestione farmacie;
- 6) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi;
- 7) gestione vie pubbliche e pedaggio;
- 8) servizi portuali ed aeroportuali;
- 9) gestione autoparchi;

- 10) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- 11) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo ecc.;
- 12) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- 13) mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi;
- 14) fabbrica e vendita ghiaccio;
- 15) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie ed analisi profilassi, disinfestazione, derattizzazione);
- 16) canili comunali;
- 17) lavori di studio e ricerca;
- 18) attività editoriale e tipografica;
- 19) cessione loculi cimiteriali;
- 20) servizi di affissione;
- 21) operazioni di finanziamento;
- 22) gestione opifici, caseifici ecc.;
- 23) pesa pubblica; 24) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- 25) cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca;
- 26) servizi resi nell'interesse dei privati e dietro corrispettivo.

È pertanto necessario che l'ente individui i servizi ad IVA affinché nella gestione e nell'applicazione dell'IVA a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti ad essi necessari all'erogazione non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'ente l'opportunità di un recupero dell'IVA determinando situazioni di danno erariale.

Nel Comune di Villaurbana i servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

<i>Elenco servizi commerciali (servizi ad iva) attivi nel 2023</i>
MENSA SCUOLA MATERNA
MENSA SCUOLA PRIMARIA
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la

comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa

regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Aumento prezzi

L'aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un'opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all'attuazione del Pnrr.

Questa è la posizione dell'Anac espressa in due note a firma del presidente Giuseppe Busia inviate a due enti locali che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all'approvazione del decreto 73/202 "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" che, in riferimento ai contratti in corso, con l'obiettivo di mitigare l'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell'elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l'elenco è tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell'istanza di parere, di applicare l'articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d'appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l'intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell'appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. "Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all'attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale". Quindi può essere invocata nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto.

Dal punto di vista gestionale e finanziario il bilancio 2022 e ora il 2023 sono di certo influenzati da questa criticità e dagli interventi normativi che hanno tentato di ridurre l'impatto negativo sulle finanze locali.

Il pagamento degli importi indicati nei SAL è effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti, nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. La stazione appaltante potrà altresì impiegare le ulteriori somme derivanti da ribassi d'aste o che sono residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell'art. 26 del decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

In particolare, per le opere PNRR, l'art. 26, comma 4 lett. a) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1 del d.l. 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni).

Le istanze di accesso a tale Fondo sono presentate dalle stazioni appaltanti:

entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;

entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto alle caratteristiche delle istanze che le stazioni appaltanti devono inoltrare per accedere al già menzionato Fondo, la norma rinvia ad un decreto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma.

A tal fine, il Fondo viene incrementato di ulteriori 1000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per tutte le altre opere, l'art. 26, comma 4 lett. b) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall'art. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021). Si tratta del medesimo Fondo utilizzato ai fini delle compensazioni di cui all'art. 1-septies per le istanze del 1 e del 2 semestre 2021.

Per accedere a tale Fondo, le istanze di accesso devono essere presentate dalle stazioni appaltanti:

entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;

entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto poi alle modalità di utilizzazione del Fondo, resta fermo quanto previsto dal decreto del MIMS del 5.4.2022 pubblicato in GU 30.4.2022 recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione".

A tal fine, tale Fondo viene ulteriormente incrementato con 1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per entrambi i Fondi, la norma precisa che, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all'art. 113-bis, comma 1 del Codice, in caso di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l'adeguamento prezzi, i pagamenti in favore degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Il comma 11 dell'art. 26 in esame estende poi il meccanismo di anticipazione del 50% introdotto dall'art. 23 comma 1 del d.l. 21/2022 per il Fondo adeguamento prezzi, anche al Fondo per la prosecuzione delle opere.

In caso di insufficienza delle risorse in possesso delle stazioni appaltanti per far fronte all'aggiornamento dei quadri economici degli interventi ancora da affidare, invece, il comma 7 istituisce il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", con una dotazione di 1.500 milioni per il 2022. Priorità nell'accesso a tale Fondo è data agli appalti finanziati in tutto o in parte dai fondi europei per la transizione verde e digitale (regolamento

2021/240 UE e regolamento 2021/241 UE), ma possono accedervi anche le stazioni appaltanti che hanno appalti relativi a opere relative al PNRR da ultimare entro il 2026, nonché altri appalti speciali specificati nella stessa norma.

Anche in questo caso, le modalità di accesso al Fondo sono rimesse ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del

prospetto, è molto importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del DL 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DL 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la

corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede

di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che

precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	86.303,96	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	1.381.109,28	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni" prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione

con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su

accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Ora nel 2021 in applicazione dell'art. 107-bis. DL 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) è possibile per gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 ha contribuito a ridurre in maniera significativa le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019. In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una facoltà e non di un obbligo. L'Ente ha adottato questo metodo di calcolo.

	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	52.961,62	61.977,60	61.977,60	61.977,60
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato

del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo rinnovi contrattuali** è strutturato secondo le prescrizioni dell'ANCI e della normativa in funzione del futuro rinnovo contrattuale e comprende anche il rinnovo del CCNL Segretari Comunali. In particolare l'art. 13 della legge di bilancio 2020 modifica gli importi previsti della precedente legge omologa, incrementandone il valore. Si ricorda come il comma 436 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019 avesse previsto specifiche risorse per il rinnovo contrattuale sia per il settore statale, con risorse a carico della fiscalità generale, sia per gli enti non statali, le cui risorse dovranno essere stimate ed allocate nei bilanci di previsione dei singoli enti, al fine soddisfare le previsioni del citato rinnovo. Nella relazione tecnica del MEF le stime calcolate sui rinnovi indicano che i calcoli fossero stati effettuati sulla base dei valori inseriti nel conto annuale 2016, rivalutato della percentuale del 3,48%, che rappresentava la base dei seguenti nuovi incrementi del nuovo rinnovo contrattuale:

- ✓ anno 2019 la percentuale è pari al 1,3%;
- ✓ anno 2020 la percentuale è pari al 1,65%;
- ✓ infine per l'anno 2021 la percentuale è pari al 1,95%

Lo stanziamento prosegue anche nel 2023 – 2024 – 2025 solamente per garantire l'effetto di copertura dei costi del nuovo CCNL non essendo ad oggi possibile imputare correttamente sui capitoli di spesa di personale gli specifici aumenti per ufficio/servizio.

Accantonamenti sul Bilancio di previsione 2023-2025

DESCRIZIONE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Indennità di fine mandato del Sindaco	1.573,00	1.573,00	1.573,00
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	10.700,00	13.300,00	13.300,00

Fondo garanzia debiti commerciali

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all'esercizio 2021. A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020: *«All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;*
- *al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;*
- *al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».*»

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Ora entro il 28 febbraio 2023, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2022, così come rilevato dalla PCC, risulti

superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2021. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1)
- Con deliberazione di G.C N. 12 del 22.02.2023 avente ad oggetto *“Fondo di garanzia dei debiti commerciali – (art.1 comma 862, legge 145/2018) presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023”* il Comune di Villaurbana sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 22.02.2023 presenta la seguente situazione:

• Stock del debito al 31/12/2021	(dato PCC)	€ 17.788,72
• Stock del debito al 31/12/2022	(dato PCC) alla data del 27.01.2023	- € 14.611,79
• Obiettivo di riduzione del debito (-10%)		OK
• Fatture ricevute nel 2022		€ 1.120.000,00
• Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022		€ 56.000,00 ok
• Indicatore di ritardo dei pagamenti:		-18 gg

pertanto che sulla base dell'analisi dei dati risultanti dalla PCC e degli obblighi di comunicazione il comune di Villaurbana NON è tenuto a effettuare alcun accantonamento al Fondo di Garanzia Crediti Commerciali;

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziando nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli [195](#) e [HYPERLINK "https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-v/capo-iv/art222.html"](https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-v/capo-iv/art222.html)222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente

previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo di riserva	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo di riserva di cassa	12.000,00	20.000,00		

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in

presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

FONTI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

	2023	2024	2025
FONDO UNICO RAS	€ 63.000,00	€ 109.000,00	€ 134.000,00
FITTI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
FINANZIAMENTI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	€ 841.041,19	€ 126.810,35	
FONDI MINISTERI (compresi non nativi PNRR)	€ 1.574.753,52	€ 50.000,00	
CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
FPV ENTRATA	€ 1.381.109,28		
TOTALI	€ 3.882.903,99	€ 308.810,35	€ 157.000,00

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue ripreso dal DUP, elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio.

Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco dei principali investimenti previsti Investimenti

n°	Intervento	2023	2024	2025
1	M2 C4 I 2.2. - CUP D89H1900035001 - D82H1900022005 - D89J20000380001 - D85F20002320001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE L. 160/2019 E D.L. 34/2019	€ 18.634,22		
2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL MUNICIPIO (FINANZIATO DALL'INCENTIVO GSE D.M. 16.02.2016)	€ 1.538,43		
3	PNRR – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (M2 C4 I 2.2)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
4	EDIFICI PUBBLICI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ 1.102,20		
5	SPESE DI PROGETTAZIONE PER PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI	€ 43.617,30	€ 39.000,00	€ 39.000,00
6	ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO AL P.P.R – INCARICHI PROFESSIONALI	€ 5.000,00		
7	PNRR – M1C1- 1.4.1. MITD – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI – CUP	€ 79.922,00		
8	PNRR – M1C1- 1.4.3. MITD – ADOZIONE APP IO – CUP D81F22004630006	€ 3.888,00		
9	PNRR – M1C1- 1.4.3. MITD – ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA – CUP D81F2200465000	€ 13.354,00		
10	PNRR – M1C1- 1.4.4. MITD – ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – CUP D81F2200	€ 14.000,00		
11	PNRR – M1C1- 1.4.5. MITD – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP D81F2200	€ 23.147,00		
12	TRASFERIMENTI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CULTO	€ 4.000,00		
13	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 14.144,45		
14	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA	€ 24.007,77		

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

	SCOLASTICA ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO IN VIA MANNU 26 (CODICE ARES: 0950720794) (CAP. ENTRATA 4834)			
15	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO IN VIA MANNU 26 (CODICE ARES: 0950720794) (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	€ 16.724,53		
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ANTIOCO ZUCCA" DI VILLAURBANA (FONDI PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	€ 57.133,12		
17	M4 C1 3.3. (PNRR) - CUP D82B21000060002 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ANTIOCO ZUCCA" DI VILLAURBANA	€ 43.136,96		
18	D.M. 192/2021 PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	€ 7.163,13		
19	M4 C1 3.3 (PNRR) - CUP D82B21000060002 - (L.160/2019) PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ANTIOCO ZUCCA" DI VILLAURBANA	€ 46.943,95		
20	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 1 LOGU DE TRIGU - OPERE EDILIZIE PER RIORGANIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEGLI SPAZI DEL MUSEO DEL PANE	€ 186.732,85		
21	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 1 LOGU DE TRIGU - FORNITURE ARREDI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER I LABORATORI, DAD, COWORK	€ 87.876,65		

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

22	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 7 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI RELAZIONE	€ 288.120,15		
23	SCAVI ARCHEOLOGICI "BAU MENDULA"	€ 3.927,99		
24	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 6 TRIGU E MONTI - REALIZZAZIONE DI TRE ITINERARI TEMATICI TRA BORGO E MONTE	€ 240.100,13		
25	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI PARROCCHIALI	€. 200.000,00		
26	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 8 BORGHI A SCALA UMANA - AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'	€ 68.630,22		
27	BIBLIOTECA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA	€ 2.000,00		
28	INTERVENTI COMPLEMENTARI STRADA VILLAURBANA- FLORISSA	€ 2.102,84		
29	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA ANTIOCO ZUCCA	€ 882,52		
30	SISTEMAZIONE STRADA VILLAURBANA FLORISSA – FONDI DI BILANCIO	€ 344,00		
31	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 35.976,47		
32	DGR. N° 38/15 DEL 26.09.2019 E DET. N° 39408/2532 DEL 10.12.2019 – realizzazione interventi per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli EE.LL.	€ 110.261,69		
33	L.R. 12/2011, ART.16 C.6 - DIR. 2007/60/CE E D.LGS.49/2010 - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) - ATTUAZIONE MISURE NON STRUTTURALI M2 - D.G.R. 37/1 DEL 14.12.2022 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREV. RISCHIO IDROG. (E.4604)	€ 24.236,58		
34	D.G.R. N.20/58 DEL 30.06.2022 - CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEGLI EE.LL	€ 116.845,73	€. 76.456,48	

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

	(CAP. ENTRATA 4603)			
35	L.R. N.3 DEL 09.03.2022 ART.13 C.22 LETT.B – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE COMUNI SOTTO I 3000 ABITANTI	€ 50.353,85	€ 50.353,87	
36	RESTITUZIONE PER RETROCESSIONI AREE ZONE P.E.E.P.	€ 15.000,00		
37	VERIFICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO C.6 ART.30 TER NORME DI ATTUAZIONE PAI (ANNUALITA' 2020 - 2021) (CAP. ENTRATA 4827)	€ 17.128,80		
38	P.S.R. 2014-2020 INTERVENTO 4.3.1 "INVESTIMENTI DI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE" (CAP. ENTRATA 4828)	€ 200.000,00		
39	PIANO DI BONIFICA AMIANTO - DELIBERA CIPE 11/2018 N.11 D.D. MINISTERO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO N.467 DEL 06.12.2019 (ENTRATA CAP. 4832)	€ 32.387,02		
40	FONDI RAS PER FRONTEGGIARE DANNI DA INCENDI LUGLIO 2021 (L.R. 17/2021) (CAP ENTRATA 4826)	€ 70.954,43		
41	RASAERBA PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	€ 6.000,00		
42	ARREDO URBANO	€ 5.000,00		
43	FINANZIAMENTO RAS COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA COMUNALE (L.R. 8/2018 ART. 8, COMMA 2)	€ 24.862,80		
44	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI	€ 55.970,00		
45	ECOCOMPATTATORE MANGIA- PLASTICA – DECRETO MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA N.360 DEL 02.09.2021 (CAP. ENTRATA 4599)	€ 14.999,90		
46	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO – DGR N° 33/27	€ 41.206,89		
47	M2 C4 I 2.2. (PNRR) - CUP D81B20001030001 - FINANZIAMENTO PER INFRASTRUTTURE SOCIALI (D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020) ATTREZZATURE AREA FITNESS LOCALITA' TRUNCONI	€ 20.846,50		
48	DGR N° 25/30 DEL 02.08.2022 - FINANZIAMENTO RAS PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - (CAP. ENTRATA 4836)	€ 55.600,00		
49	M.2 C4 I.2.2. (PNRR) CUP D85B22000550001 - D.P.C.M. 17 LUGLIO	€ 19.992,50		

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2024-2025

	2020 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITA' 2022-2023 - AREA FITNESS NEL PARCO COMUNALE IN LOCALITA' TRUNCONI - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE (CAP. ENTRATA 4830)			
50	PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 - EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO - REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE	€.	341.001,81	
51	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	€	87.017,00	€ 70.000,00 € 95.000,00
52	INTERVENTI DI VIABILITÀ COMUNALE (VINCOLATO ENTRATE USI CIVICI)	€	15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00
53	M2 C4 I 2.2. (PNRR) - CUP D85F21001240001 - D89J21011450001 - L.160/2019 ART.1 CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE	€	152,33	
54	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI (CAP ENTRATA 4831)	€	5.000,00	
55	DELIBERA CIPESS 35/2022 FSC 2021-2027 ASSEGNAZIONE RISORSE ART.1 C178 LETT.D. L.178/2020 (INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA SULLA S.P.35 (CAP.E.4837)	€	462.000,00	
56	RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO EMANUELE	€	3.198,18	
57	INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VITTORIO EMANUELE	€	63.296,57	
58	L.R. 17/2021, ART.1 C.1 - D.G.R. N° 49/51 E N. 51/15 DEL 30.12.2021 -CONTRIBUTI AI PRIVATI (HOBBISTI) PER I DANNI OCCORSI ALLE COLTIVAZIONI, RECINZIONI E MURETTI A SECCO, E PER I DANNI SUBITI DAI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI DAL 23 AL 30 LUGLIO 2021	€	352.245,51	
59	CIMITERO: COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI	€	21.946,14	€ 8.000,00 € 8.000,00
60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO	€	9.464,19	
61	FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE, ART.LI E COMM.LI	€	21.490,12	
62	CANTIERE OCCUPAZIONE "LAVORAS" DELIBERA G.R. 50/26 DEL 10.12.2019	€	106,28	
63	CANTIERE OCCUPAZIONE "LAVORAS" DELIBERA G.R. 50/26 DEL 10.12.2019	€	431,98	

	(COFINANZIAMENTO COMUNALE)			
64	CANTIERE OCCUPAZIONE "LAVORAS" DELIBERA G.R. 25/7 DEL 02.08.2022 (CAP. ENTRATA 4838)	€ 22.722,75		
65	REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO	€ 12.033,56		
	TOTALI	€ 3.882.903,99	€ 308.810,35	€ 157.000,00

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

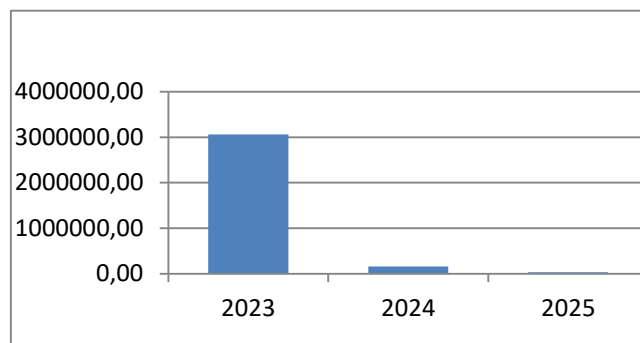
Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

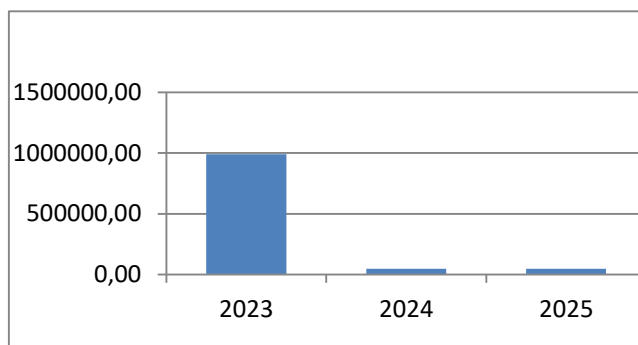
Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.876,89	11.876,89	11.876,89
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.876,89	11.876,89	11.876,89
101 - Fondi perequativi dallo Stato	11.876,89	11.876,89	11.876,89
2 - Trasferimenti correnti	682.698,25	19.154,35	19.154,35
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	682.698,25	19.154,35	19.154,35
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	615.967,00	0,00	0,00
102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	66.731,25	19.154,35	19.154,35
4 - Entrate in conto capitale	2.360.440,86	126.456,48	0,00
200 - Contributi agli investimenti	2.008.195,35	126.456,48	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.008.195,35	126.456,48	0,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	352.245,51	0,00	0,00
1000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	352.245,51	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100 - Entrate per partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100 - Altre ritenute	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale entrate non ricorrenti	3.057.016,00	159.487,72	33.031,24



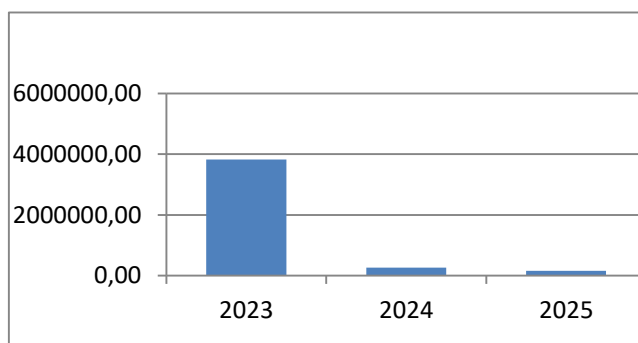
Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
1 - Spese correnti	989.617,01	47.901,69	47.901,69
101 - Redditi da lavoro dipendente	4.923,48	4.923,48	4.923,48
103 - Acquisto di beni e servizi	368.566,18	20.250,86	20.250,86
104 - Trasferimenti correnti	614.054,35	20.654,35	20.654,35
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00
110 - Altre spese correnti	1.573,00	1.573,00	1.573,00
Totale spese correnti non ricorrenti	989.617,01	47.901,69	47.901,69



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
2 - Spese in conto capitale	3.827.397,81	258.456,48	157.000,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.229.662,18	258.456,48	157.000,00
203 - Contributi agli investimenti	221.490,12	0,00	0,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	19.000,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	357.245,51	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	3.827.397,81	258.456,48	157.000,00



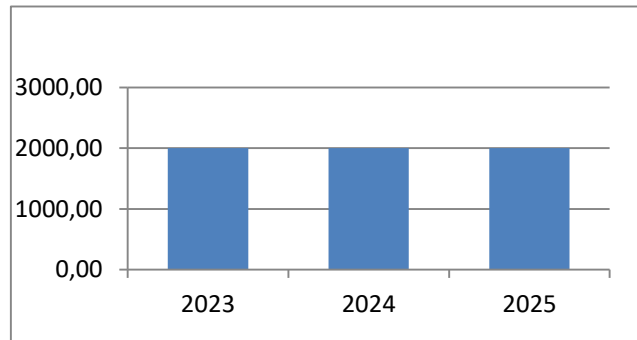
La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Totale spese in conto capitale straordinarie	3.827.397,81	258.456,48	157.000,00

Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00

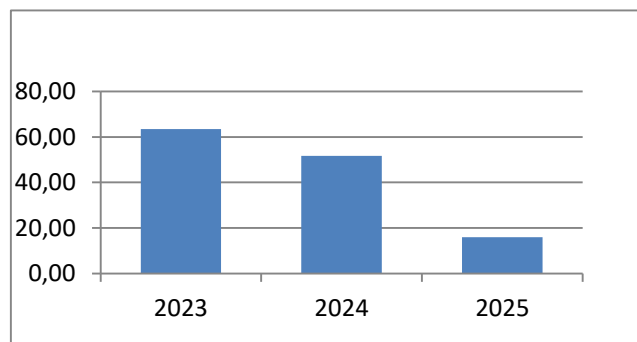
Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
701 - Uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese altri titoli non ricorrenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00



L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Totale entrate straordinarie	3.057.016,00	159.487,72	33.031,24
Totale spese straordinarie	4.819.014,82	308.358,17	206.901,69
Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive	63,44	51,72	15,96



Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e

delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.

Le maggiori incertezze sul bilancio di previsione 2023/2024/2025 sono costituite dal peso finanziario degli aumenti costi energia elettrica e gas e dall’aumento costi materie prime che in generale hanno provocato tensioni inflazionistiche sui prezzi anche relativi ad acquisto beni e servizi generici necessari all’ordinario funzionamento dell’ente.

Come noto, il fenomeno dell’aumento dei prezzi ha avuto inizio nei mesi precedenti alla crisi ucraina e ha comportato, già dal 2021, interventi del governo nazionale e di quelli regionali tesi a consentire un adeguamento sia delle somme da corrispondere alle imprese aggiudicatrici, per non interrompere l’esecuzione delle opere avviate, sia dei prezzi a base d’asta da parte delle stazioni appaltanti, così da non disincentivare la partecipazione delle imprese alle gare e l’avvio dei nuovi lavori.

Tuttavia, l’implementazione di queste misure è stata particolarmente difficoltosa, rendendole di fatto poco efficaci, soprattutto all’acuirsi della tensione sui prezzi registrata nel 2022. Già nel maggio 2021 il Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021, L106/2021), poi prorogato al secondo semestre 2021 (L. Bilancio 2022 e Decreti MIMS del 4-5 Aprile 2022) aveva introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione al 25 Luglio 2021, basato sulle rilevazioni MIMS2 di variazioni dei prezzi (in aumento o diminuzione) significative, cioè superiori all’8%, nel primo semestre dell’anno. A questo scopo è stato costituito un apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi, cui accedono le imprese (per variazioni in aumento) e le stazioni appaltanti (per variazioni in diminuzione). Il meccanismo originario di accesso al fondo prevedeva che le imprese presentassero istanza di compensazione al MIMS3, a seguito dell’accoglimento della quale, le risorse del Fondo venivano assegnate alle stazioni appaltanti, che a loro volta procedevano a erogarle alle imprese. Il Ministero, dunque, si faceva garante del rimborso delle risorse rendicontate dalle aziende, sulle quali ricadeva l’onere procedurale della richiesta e l’alea dell’effettiva copertura da parte dell’amministrazione centrale. Questo ha naturalmente suscitato proteste da parte delle imprese, oltre a lasciare adito alla possibilità di gare deserte. Per ovviare a queste frizioni nel sistema, con il Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 del 27/1, L. 25/2022 del 28/3), è stato modificato il meccanismo di compensazione, a valere sui contratti con procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023 (i nuovi lavori). Questa norma prevede che l’onere della compensazione venga affidata alle stazioni appaltanti che dovranno successivamente rivalersi sul Ministero. Tale meccanismo è stato poi ripreso dal c.d. Decreto 2 Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. 3 Un primo rimborso alle imprese veniva effettuato a valere sulle risorse accantonate dalle stazioni appaltanti per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, entro il limite massimo del 50% di tali risorse accantonate. Costruzione di edifici non residenziali Costruzione di strade e autostrade Costruzione di ponti e gallerie 5 Aiuti (DL 50/2022 del 17 Maggio convertito in L. 91/2022, 15 Luglio) che introduce nuove misure volte a (i) accelerare il processo di rilevazione dell’aumento dei prezzi (viene prescritto alle regioni, per il 2022, di procedere a un aggiornamento infra-annuale dei prezzi regionali) e (ii) favorire il reperimento di risorse al proprio interno da parte delle stazioni appaltanti, da destinare alla copertura degli incrementi di costo (oltre all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d’asta e dagli accantonamenti per imprevisti, le stazioni appaltanti possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l’affidamento dell’intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati). Gli enti dovranno, quindi, sebbene con un maggiore margine di azione sulle proprie disponibilità, fare fronte all’aumento dei prezzi in primo luogo attraverso i propri bilanci,

rivalendosi solo successivamente sull'amministrazione centrale finanziatrice ed assumendosi quindi il rischio della copertura delle risorse. Tuttavia, le risorse così individuabili potrebbero non coprire, o almeno non in maniera tempestiva, le necessità delle amministrazioni. L'ammontare dei ribassi si è infatti ridotto proprio a causa della tensione sui prezzi delle materie prime e l'accertamento delle economie su altri interventi può rivelarsi particolarmente difficoltoso per ragioni tecniche. Nell'ottica di porre rimedio alle criticità che derivano dall'insufficienza di risorse proprie delle amministrazioni, il Decreto Aiuti (comma 7) ha previsto l'istituzione di un ulteriore Fondo per l'avvio delle opere indifferibili costituito presso il MEF, destinato in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma. Il fondo rende disponibili complessivamente 7,5 miliardi fino al 2026 di cui 1.500 M€ per il 2022. Per i soli interventi PNRR e opere straordinarie, le cui procedure vengono avviate tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 (DPCM del 28/7/2022), si prevede, in particolare, una procedura semplificata che riconosce un incremento automatico delle risorse erogate alle amministrazioni comunali. Per questi interventi non si procede, dunque, in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse da parte della stazione appaltante, ma questo controllo viene rinviato ex-post e verrà messo in atto da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice (MIMS, MEF, etc.), man mano che le procedure di affidamento sono avviate. In conclusione, le ultime evoluzioni della normativa, in particolare a partire dal Decreto Sostegni-ter del 27 gennaio, possono aver avuto, unitamente al rapido impennarsi dei prezzi delle materie prime e dei costi delle lavorazioni, un effetto di disincentivo all'avvio delle procedure di lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. La logica della revisione del meccanismo di compensazione introdotta dal Decreto Sostegni-ter e dal Decreto Aiuti è quella di garantire una più rapida liquidazione delle somme relative ai rincari alle imprese costruttrici, in modo da non interrompere le lavorazioni e da non disincentivare la loro partecipazione ai nuovi bandi. Tuttavia, assieme all'attesa di un'ulteriore accelerazione della dinamica al rialzo dei prezzi, a rallentare l'avvio delle nuove procedure potrebbe aver giocato il fatto che la maggior parte degli incrementi dei costi debbano, allo stato attuale, essere sostenuti in prima battuta dalle stesse stazioni appaltanti. I prossimi mesi diranno se le misure intraprese con il Decreto Aiuti, che ha introdotto elementi di maggior flessibilità e previsto lo stanziamento eccezionale del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, siano o meno efficaci, in un momento molto delicato per la fase di avvio dell'imponente massa di investimenti del PNRR.